Con la sentenza n. 1262/2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato ad un lavoratore il quale dapprima era stato assegnato a nuove mansioni e poi era stato licenziato perché l'azienda aveva soppresso la nuova posizione lavorativa, che – secondo quanto dichiarato dall'azienda – era improduttiva.
Inoltre, i giudici della Suprema Corte, in via sussidiaria rispetto alla questione del licenziamento, hanno valutato non sussistente un caso di mobbing alla base del comportamento aziendale, in quanto non è stata provata la sussistenza del carattere persecutorio del comportamento datoriale.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.1262 del 23/1/2015
(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)